

Articolo 21

Giorno di riposo settimanale o giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi

(art. 18–20 LL)

- ¹ In linea di principio, il giorno di riposo settimanale è la domenica.
- ² La durata cumulata del giorno di riposo settimanale e del riposo giornaliero deve ammontare ad almeno 35 ore consecutive.
- ³ Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo.
- ⁴ Le domeniche che cadono durante le ferie dei lavoratori che lavorano di domenica non possono essere computate alle domeniche libere prescritte dalla legge.
- ⁵ La durata cumulata del giorno di riposo compensativo ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge e del riposo giornaliero deve ammontare a 35 ore consecutive; esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le 06.00 e le 20.00.
- ⁶ Il giorno di riposo compensativo non può cadere in un giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di riposo o del giorno libero.
- ⁷ La compensazione mediante congedo per il lavoro domenicale svolto fino a un massimo di cinque ore dev'essere effettuata entro quattro settimane.

Capoverso 1

Il principio secondo cui la domenica deve essere il giorno di riposo settimanale deriva dal divieto generale del lavoro domenicale previsto all'articolo 18 capoverso 1 della legge.

Capoverso 2

Il giorno di riposo settimanale comprende, quando ha luogo la domenica, 35 ore consecutive di riposo e copre obbligatoriamente l'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica con la possibilità di anticipare o di posticipare tale periodo di un'ora al massimo. Contrariamente a ciò, il giorno di riposo settimanale che non cade di domenica è considerato accordato se il riposo di 35 ore consecutive comprende l'intervallo tra le 6 e le 20.




Illustrazione 121-1: La domenica, incluso il riposo giornaliero, comprende 35 ore. Il riposo giornaliero può essere accordato, integralmente o frazionato, primo o dopo la domenica.

Capoverso 3

Ad eccezione dei casi di lavoro continuo, al lavoratore deve essere concesso almeno un giorno di riposo settimanale in un intervallo di 7 giorni.

Capoverso 4

Questa prescrizione riguarda soprattutto il lavoro continuo e il campo di applicazione dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro, dove il giorno di riposo settimanale cade raramente di domenica. Si intende in tal modo ostacolare un'ulteriore diminuzione del numero già ridotto dei giorni di riposo che cadono di domenica.

Capoverso 5

v. capoverso 2

Capoverso 6

Questa condizione va illustrata con un esempio concreto.

Un lavoratore esercita la sua attività regolarmente durante 4 giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì. Il venerdì, il sabato e la domenica sono liberi. Per determinati motivi egli deve lavorare una domenica e per più di 5 ore. Egli ha pertanto diritto a un giorno di riposo compensativo che il datore di lavoro deve accordargli non nel corso di uno dei suoi giorni usuali di congedo (venerdì o sabato), ma nel corso della sua settimana abituale di lavoro (dal lunedì al giovedì). Il numero dei giorni di congedo del lavoratore non può essere ridotto a causa di un lavoro straordinario svolto di domenica, giorno in cui di solito non lavora.

Capoverso 7

Il lavoro domenicale della durata massima di 5 ore è compensato con un congedo della stessa durata.